



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA
DIRIGENTE SETTORE
DIRIGENTE UOS

Riccardo ROCCASALVA

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	SETTORE	UOS
60	17/06/2026	208	02	02

Oggetto:

Concessione per lo sfruttamento di acqua minerale "Santo Stefano" nel comune di Montesano sulla Marcellana (SA), rilasciata con D.D. n. 14 del 29/6/2011 alla società Sorgenti Santo Stefano S.p.A. Presa d'atto della permanenza dell'efficacia della concessione ai sensi dell'art. 25 comma 3 della L.R. n. 15/2015, per il tempo necessario all'espletamento della procedura ad evidenza pubblica.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che

la Regione Campania, con legge regionale 29 luglio 2008, n. 8 recante "Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle risorse geotermiche e delle acque di sorgente", come successivamente modificata, da ultimo, con le LL.RR. n. 16/2019 e n. 27/2019, promuove e disciplina l'utilizzazione razionale delle acque minerali, di sorgente e termali, nel rispetto della tutela e della valorizzazione dell'assetto ambientale e idrogeologico dei territori interessati, dell'utilizzazione sostenibile e durevole delle risorse idriche presenti sul territorio regionale, dello sviluppo sostenibile economico e sociale dei territori interessati;

con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 95 del 9/4/2010 è stato emanato il regolamento regionale n. 10/2010, di attuazione della suddetta L.R. n. 8/2008;

il decreto legislativo 26/3/2010, n. 59, attuativo della Direttiva 2006/123/CE c.d. "Bolkestein", è volto a favorire l'ingresso nel mercato di altri operatori economici, eliminando le barriere che alterino la concorrenza tra imprese;

il decreto legislativo 31/3/2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici) disciplina le procedure di rilascio delle concessioni;

con D.D. n. 14 del 29/6/2011, pubblicato sul B.U.R.C. n. 41 del 4/7/2011, la concessione per lo sfruttamento di acqua minerale denominata "**Santo Stefano**" nel comune di Montesano sulla Marcellana (SA), di cui è titolare la società "Sorgenti S. Stefano S.p.A." con sede legale in Montesano sulla Marcellana (SA) alla Contrada Ponte - C.F. 00254150659, è stata rinnovata per la durata di anni quindici;

con nota acquisita al Protocollo N. 0205771/2025 del 23/4/2025 il sig. Francesco Domenico Garone, in qualità di direttore generale e legale rappresentante della società Sorgenti S. Stefano S.p.A., ha presentato istanza di rinnovo della concessione di acqua minerale denominata "Santo Stefano" assentita con D.D. n. 14 del 29/6/2011 nel rispetto del art. 4 comma 13 della L.R. n. 8/2008;

con nota protocollo n.0675182/2025 del 02/12/2025 è stata comunicata la conclusione del procedimento di rinnovo, ex art. 2 comma 1, secondo periodo della legge 241/1990, per improcedibilità della predetta istanza del 23/4/2025, le cui motivazioni sono state contestualmente comunicate al richiedente;

CONSIDERATO che

per l'assegnazione della concessione "Santo Stefano" si rende necessaria la messa a bando tramite procedura di evidenza pubblica, in ossequio ai principi fondamentali del diritto comunitario in materia di concorrenza e non discriminazione, trasparenza, imparzialità e parità di trattamento tra operatori economici;

ai sensi dell'articolo 25 comma 3 della L.R. n. 15/2015 la concessione "Santo Stefano" permane efficace limitatamente al tempo necessario per l'espletamento delle procedure ad evidenza pubblica, così da garantire per il periodo suddetto la continuità dell'attività aziendale;

DATO ATTO che

con nota prot. n. PR_SAUTG_Ingresso_0092515_20260615 stata richiesta, a mezzo B.D.N.A. (Banca dati Nazionale Antimafia), Prefettura di Salerno - UTG l'informativa antimafia per la società Sorgenti S. Stefano S.p.A., ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 159/2011;

è stata verificata la regolarità contributiva della società richiedente;

RITENUTO

di dover procedere alla messa a bando della concessione “Santo Stefano” tramite procedura di evidenza pubblica, in ossequio ai principi fondamentali del diritto comunitario in materia di concorrenza e non discriminazione, trasparenza, imparzialità e parità di trattamento tra operatori economici;

di dover prendere atto della permanenza dell'efficacia della concessione denominata “Santo Stefano” ai sensi del comma 3 dell'art. 25 della L.R. n. 15/2015, limitatamente al tempo necessario per l'espletamento della procedura di evidenza pubblica sopra menzionata, così da garantire per il periodo suddetto la continuità dell'attività aziendale al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e l'utilizzo ottimale della risorsa idrominerale;

RILEVATO che

con la L.R. n. 6 del 15 maggio 2024 avente ad oggetto: “Ordinamento e organizzazione degli uffici della Giunta regionale”, è stato approvato il nuovo modello di organizzazione degli uffici regionali e rinviata a successiva deliberazione di Giunta la definizione delle attività e l'organizzazione in Settori e Unità operative dirigenziali semplici delle strutture amministrative apicali;

con D.G.R. n. 408 del 31 luglio 2024 è stata approvata l'articolazione in Settori e Unità operative dirigenziali semplici delle strutture amministrative apicali. In particolare, ai sensi della predetta D.G.R. le competenze istruttorie della UOD 50.02.02 sono attualmente in carico alla UOS 208.02.02 “Commercio, artigianato, Osservatorio prezzi – Fiere e Mercati – Risorse termali e minerali”;

con D.G.R. n. 708 del 12 dicembre 2024 sono stati definiti i criteri per la graduazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali correlati alle funzioni e alle connesse responsabilità;

con D.G.R. n. 589 del 6 agosto 2025 e successivo D.P.G.R.C. n. 220 del 22 settembre 2025 è stato conferito al dott. Riccardo Roccasalva l'incarico dirigenziale relativo alla UOS 208.02.02;

PRESO ATTO che il Dirigente della U.O.S. 208.02.02 ha reso dichiarazione riguardante l'assenza di conflitto di interessi, agli atti del fascicolo del procedimento;

VISTO

il R.D. 29 luglio 1927, n. 1443;

la L.R. 29 luglio 2008, n. 8;

il R.R. n. 10/2010, approvato con D.P.G.R.C. 9 aprile 2010, n. 95.

la L.R. n. 15 del 2/12/2015;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla U.O.S. 208.02.02 e delle risultanze degli atti tutti richiamati nel presente provvedimento, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente della predetta struttura regionale mediante la sottoscrizione del presente provvedimento

DECRETA

Per le motivazioni riportate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

1. **di prendere atto** della permanenza dell'efficacia della concessione per lo sfruttamento di acqua minerale denominata “**Santo Stefano**” nel comune di Montesano sulla Marcellana (SA), già assentita con D.D. n. 14 del 29/6/2011, alla società Sorgenti S. Stefano S.p.A. con sede legale in Montesano sulla Marcellana (SA), Contrada Ponte - C.F. 00254150659, ai sensi del comma 3 dell'art. 25 della L.R. n.15/2015, limitatamente al tempo necessario per l'espletamento delle procedure ad evidenza pubblica di cui in narrativa, così da garantire per il

periodo suddetto la continuità dell'attività aziendale al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e l'utilizzo ottimale della risorsa idrominerali;

2. **di obbligare** la società Sorgenti S. Stefano S.p.A.:

- all'osservanza di tutti gli obblighi previsti dalla L.R. n. 8/2008 e dal regolamento regionale n. 10/2010, nonché a quanto disposto dalla normativa nazionale in materia di acque minerali naturali;
- all'osservanza di tutte le prescrizioni già disposte dal D.D. n. 14 del 29/6/2011;

3. **di specificare** che il presente provvedimento è sottoposto a condizione risolutiva della titolarità conferita, nel caso dovesse intervenire a carico del concessionario informazione antimafia interdittiva da parte della Prefettura - UTG di Salerno, come previsto dall' art. 92. del D.Lgs. 159/2011;

4. **di rilasciare** il presente provvedimento senza pregiudizio del diritto dei terzi;

5. **di stabilire** che le disposizioni e le indicazioni di cui al presente provvedimento o di altre impartite dagli Organi Regionali competenti devono ritenersi, per il concessionario, prescrizioni e obblighi, la cui inosservanza comporta l'applicazione delle sanzioni stabilite dalle vigenti norme minerarie e dall'art. 37 della L.R. 8/2008, e può comportare la decadenza della titolarità della concessione ai sensi dell'art.18 della predetta L.R. 8/2008 e dell'art. 40 del R.D. 1443/1927;

6. **di stabilire** che la vigilanza sul rispetto della L.R. 8/2008 è esercitata, ai sensi dell'art. 37 di quest'ultima legge, dagli uffici della Direzione Generale Sviluppo delle Attività produttive della Regione Campania per quanto di competenza e, per i controlli igienico sanitari e quelli dovuti ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 128 del 9/4/1959, dall'ASL territorialmente competente;

7. **di notificare** il presente decreto alla società Sorgenti S. Stefano S.p.A., previo assolvimento dell'imposta di bollo;

8. **di trasmettere** il presente decreto in forma telematica, per notifica nonché per conoscenza e competenza:

- al Comune di Montesano sulla Marcellana (SA);
- all'Assessore alle Attività Produttive e Sviluppo Economico;
- alla Segreteria di Giunta;
- al B.U.R.C. per la pubblicazione;
- alla A.S.L. Salerno - Dipartimento di Prevenzione - UOC Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro – SPSAL ai fini dell'esercizio delle funzioni di polizia e vigilanza conferite con l'art. 37 comma 9 della L.R. n. 8/2008.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale amministrativo al T.A.R. Campania ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni decorrenti dalla data di notifica.

Riccardo ROCCASALVA

Firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa